



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", e l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, i) l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone che, a) al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, misure tra quelle indicate (subito *infra*), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 marzo 2022, e, in quanto compatibili, anche oltre il 31 marzo 2022 al fine di continuare a disporre di capacità di risposta adeguata ai possibili aggravamenti del quadro epidemiologico; b) tali misure, suscettibili di essere modulate in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, sono, tra le altre: - "limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato [...]"; - "sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche [...] e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza"; - "sospensione dei servizi educativi per l'infanzia [...] e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, [...], ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza"; - "limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile"; - "limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; - "limitazione o sospensione delle attività di somministrazione



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande [...], ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]; - “predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, *i*) l'art. 1, comma 13, che dispone che “Le attività dei servizi educativi per l'infanzia [...], e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università [...], di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani [...], sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; *ii*) l'art. 1, commi 16-*sexies* e 16-*septies*, che dispone che il Ministro della salute individua con ordinanza le aree territoriali che si collocano nelle cc.dd. “zona bianca”, “zona gialla”, “zona arancione”, “zona rossa”, come definite nella norma testé citata;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare, l'art. 83, comma 1, che dispone che “i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e, in particolare, *i*) l'art. 9, commi 1 e ss., che, per quanto qui rileva, prevede e disciplina le c.d. certificazioni verdi COVID-19; *ii*) l'art. 9-*ter* 2, comma 1, che dispone che “Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie [...], nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”; *iii*) l'art. 9-*ter*.2, comma 2, che dispone che le

2



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

disposizioni di cui al comma 1 appena citato “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”; *iv*) l’art. 9-ter.2, comma 3, che dispone che il rispetto delle prescrizioni di cui al citato comma “è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato” a campione secondo modalità che “non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l’emissione [...]. Per le medesime finalità, le università [...] sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione”, dai responsabili delle istituzioni universitarie, “deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati”; *v*) l’art. 9-ter.2, comma 4, che dispone che la “violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “la sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. “L’accertamento della violazione dell’obbligo di cui al comma 1 e dell’obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1”; *vi*) l’art. 9-quinquies, comma 1, che dispone che “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022 [...], al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, [...] ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 da vaccinazioni, guarigione o test, cosiddetto green pass. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”; *vii*) l’art. 9-quinquies, commi 2 e 3, che dispone che “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”, fatta eccezione per i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; *viii*) l’art. 9-quinquies, comma 4, che dispone che “I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; *vvi*) l’art. 9-quinquies, comma 5, che dispone che “I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro"; *viii*) l'art. 9-*quinq*ues, comma 6, che dispone che "Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati"; *viii*) l'art. 9-*quinq*ues, comma 7, che dispone che "L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza; *viii*) l'art. 9-*quinq*ues, comma 8, che dispone che "In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"; *viii*) l'art. 9-*quinq*ues, comma 9, che dispone che "Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione; *viii*) l'art. 9-*quinq*ues, comma 10, che dispone che "Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-*sexies*, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-*sexies*, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo"; *viii*) l'art. 9-*quinq*ues, comma 11, che dispone che "Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8";

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e, in particolare, i) l’art. 1, comma 1, secondo periodo, che dispone che “Nell’anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”; ii) l’art. 1, comma 2, che dispone che “Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 30 aprile 2022 [...] sono adottate [...] in tutte le istituzioni [...] universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie [...] fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi [...]; [...]. b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali [...] e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

Vista la citata legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18, e, in particolare, l’art. 1, comma 2, che abroga il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, stabilendo tuttavia che “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5”;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” e, in particolare, i) l’art. 4, comma 1, che dispone che al citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l’art. 10-*bis*, è inserito l’art. 10-*ter*, che, a sua volta, a) al comma 1, stabilisce che “A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione; b) al comma 2, stabilisce che “A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-*quater*, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto"; c) al comma 3, stabilisce che "Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento"; ii) art. 5, commi 2 e 4, che dispone che "Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso [...] è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per "a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva"; iii) l'art. 5, comma 8, che dispone che "Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari"; iv) l'art. 6, comma 2, che dispone che all'art. 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base), a decorrere dal 1 aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni: "Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; [...]c) concorsi pubblici; d) corsi di formazione pubblici e privati [...]"; iiv) l'art. 7, comma 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (c.d. green pass rafforzato), che dispone che "1. Dal 1 al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività: [...] convegni e congressi; iiiv) l'art. 8, comma 3, lett. b), che abroga l'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, che imponeva ai responsabili delle istituzioni universitarie di assicurare, in caso di accertato inadempimento, il rispetto dell'obbligo vaccinale e la sospensione del personale interessato dall'attività lavorativa e dal relativo trattamento economico; v) l'art. 8, comma 4, che dispone che, dopo l'art. 4-ter del citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, è inserito l'art. 4-ter.1 che, a sua volta, al disposto di cui al comma 1, lett. d), stabilisce, in materia di "obbligo vaccinale per il personale della scuola [...], delle università [...]", che "Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: [...] d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica [...]"; vi) l'art. 8, comma 6, che, sostituendo l'art. 4-quinquies del citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, dispone, al comma 1, che "[...] per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021"; vii) l'art. 10, comma 2, che dispone che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato B – tra le quali, il citato art. 83, commi 1, 2, e 3, decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34 relativo alle le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio – sono prorogati al 30 giugno 2022"; viii) l'art. 10, comma 3, che dispone che fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a, b) e c) del citato decreto-legge n. 111 del 2021;

Vista l'ordinanza del 18 marzo 2022 del Ministro della salute, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna", e, in particolare, l'art. 1 che dispone che cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. "zona gialla" e si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca, tra le altre, nella Regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto applicabile, e, in particolare, i) l'art. 7, che dispone che si applicano comunque in "zona bianca" "le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento"; ii) gli Allegati n. 18 e n. 22, che recano rispettivamente "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21" e "Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022, recante "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, recante "Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, che dispone che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, a decorrere dal 15 ottobre 2021, è quella svolta in presenza e si svolge nel "rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità";

Visto il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica dell'8 ottobre 2021, che, in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 e nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19, disciplina il rientro in presenza di tutto il personale, prevedendo che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, "il lavoro agile è non più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" e dettando le condizioni al ricorrere delle quali è consentito il lavoro agile;



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

Vista la circolare congiuntamente adottata in data 5 gennaio 2022 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro per le politiche sociali, avente ad oggetto il “lavoro agile”, che dispone che “flessibilità e intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi all’utenza” e che, pertanto, “ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantena breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)”;

Visto il “Monitoraggio settimanale COVID-19, report 14-20 marzo 2022”, che sottolinea la necessità di rispettare le misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, evidenziando che la copertura vaccinale rappresenta uno strumento indispensabile per mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia;

Visto il Rapporto settimanale della Regione Calabria aggiornato ai dati relativi alla settimana 14/3/2022-20/3/2022, dal quale risulta un indice Rt pari a 0.84;

Visto il “Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”, adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020 e aggiornato con decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020;

Vista la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale dell’Ateneo, avente ad oggetto “Provvedimenti connessi all’attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”;

Visto il decreto direttoriale n. 3 dell’11 gennaio 2022 che ha dettato disposizioni riguardo all’attività lavorativa in presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, prevedendo, in conformità alla normativa vigente, *i*) le condizioni in cui è possibile fare ricorso alla modalità agile per la prestazione lavorativa e le attività di formazione; *ii*) le condizioni in cui è possibile l’astensione dal servizio per il periodo corrispondente a quello della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza di figli minori di quattordici anni, della durata dell’infezione da COVID-19 e della quarantena, nonché le condizioni in cui è possibile godere dei medesimi benefici nei casi di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; *iii*) le condizioni di sicurezza (obbligo vaccinale, possesso della certificazione verde COVID-19, dispositivi di protezione individuali e collettivi) in cui è possibile accedere alle strutture d’Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 45 del 26 febbraio 2022 che ha disposto misure restrittive per il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19 soprattutto con riguardo allo svolgimento delle attività didattiche e curriculari relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, alle attività formative post lauream;

Considerato che il citato monitoraggio settimanale aggiornato del Ministero della salute fa emergere, sia pure con punte di diffusività del virus in leggero aumento, un andamento dell’epidemia che può tendenzialmente ritenersi decrescente e che tale tendenza si registra anche nella Regione Calabria, in cui la diffusività del contagio presenta, nell’ultimo monitoraggio, un indice RT pari a 0.84;

Ritenuto che, in conformità a quanto dettato dal citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure dirette al contenimento e al contrasto del contagio da COVID-19 vadano modulate in aumento



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

ovvero in diminuzione a seconda dell'andamento epidemiologico del contagio, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza e fermo restando il principio di massima precauzione;

Ritenuto che le misure adottate fino al 31 marzo 2022 con il citato decreto rettorale n. 45 del 26 febbraio 2022 debbano essere rimodulate dal 1 aprile 2022 fino a tutto il 30 aprile 2021 in conformità alle disposizioni previste dal citato decreto-legge 24 marzo 2021, n. 24, autorizzando anche lo svolgimento in presenza di convegni, congressi e altri analoghi eventi nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa in materia di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, della normativa relativa al possesso della certificazione verde nella prospettiva del graduale superamento, all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di distanziamento e al divieto di assembramenti, nonché delle misure previste dagli Allegati n. 10 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto applicabili;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

A decorrere dal 1 aprile 2022 fino a tutto il 30 aprile 2022 si applicano le seguenti disposizioni sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

1. Le attività didattiche e curriculari relative ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale biennale e magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali e, più in generale, ai corsi post lauream, ad eccezione dei percorsi formativi di cui al successivo comma 3, si svolgono in presenza, sulla base degli specifici piani di organizzazione della didattica predisposti, nel rispetto delle misure di sicurezza appresso indicate: i) è fatto divieto di accesso alle strutture dell'Ateneo a) alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione; b) a quanti manifestino sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°; c) a quanti hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 sono tenuti al regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, commi 4 e 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; ii) la cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento; iii) in tutti i luoghi dell'Ateneo al chiuso è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e, infine, per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

2. A beneficio di quanti siano impossibilitati a frequentare le attività didattiche e curricolari in presenza, per ragioni legate all'epidemia sanitaria certificate a norma di legge, ovvero nei casi di incapienza di aule e laboratori didattici derivante dalla necessità di assicurare la distanza interpersonale minima, le attività didattiche e curricolari e i corsi di cui al comma 1 sono resi contemporaneamente fruibili da remoto.

3. Le attività didattiche e curricolari relative ai corsi per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 proseguono con erogazione esclusivamente da remoto, fatta eccezione per le attività di tirocinio. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

4. È consentita, purché debitamente autorizzata, la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario l'uso dei laboratori e sorga l'esigenza di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Le attività di laboratorio obbligatorie nell'Area disciplinare delle Scienze Umane possono svolgersi anche in modalità da remoto.

6. È consentito l'uso delle biblioteche e delle relative aule studio, nonché il soggiorno nelle residenze universitarie nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

7. Gli esami di profitto si svolgono in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1, fatti salvi i casi in cui debbano svolgersi da remoto per quanti non possano essere presenti in loco per ragioni legate all'epidemia certificate a norma di legge. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

8. Gli esami finali per il conseguimento della laurea, del dottorato di ricerca e della specializzazione per le professioni legali e degli altri titoli post lauream si svolgono in presenza. A tali sedute d'esame possono assistere non più di cinque accompagnatori per candidato/a nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1. È consentito in via straordinaria lo svolgimento di tali esami da remoto a quanti siano impossibilitati a essere presenti in loco per ragioni legate all'epidemia certificate a norma di legge. Il collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

9. È consentita l'attività convegnistica e congressuale in presenza negli spazi d'Ateneo, purché espressamente autorizzata dal Rettore. La partecipazione in presenza a convegni e congressi e ad attività analoghe è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, (c.d. green pass rafforzato).

10. È consentito lo svolgimento delle attività nelle strutture sportive e ricreative d'Ateneo nel rispetto della normativa di settore in materia di contenimento e contrasto del contagio da COVID-19 e, in quanto compatibili, delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

11. È ammesso lo svolgimento in presenza delle adunanze degli Organi d'Ateneo, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 1.



D.R. n. 99 del 31.03.2022

Il Rettore

12. Le procedure concorsuali si svolgono nel rispetto di quanto dettato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. L'accesso in presenza alle attività inerenti ai concorsi pubblici è consentita esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).

13. Il Direttore Generale, per il tramite delle Aree competenti, assicura il rispetto delle disposizioni già adottate con decreto direttoriale n. 3 del 11 gennaio 2022, di possesso di certificazione verde COVID-19 e le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, avendo cura di adeguare, ove necessario, le disposizioni sull'organizzazione del lavoro alla normativa eventualmente sopravvenuta o che dovesse sopravvenire.

14. Per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

15. L'accesso ai luoghi di lavoro è consentito a chi possiede una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base), che è tenuto ad esibire su richiesta.

16. Le attività dei posti ristoro d'Ateneo proseguono nel pieno rispetto delle misure di contenimento e di contrasto del contagio da COVID-19 prevista dalla normativa e dai protocolli vigenti. L'accesso ai posti ristoro è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).

17. In ogni caso, l'accesso ai locali universitari deve avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, in quanto compatibili, e del protocollo di sicurezza adottato con decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020 e aggiornato con decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020.

18. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni normative. 13. Il presente provvedimento, soggetto a ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva, è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione ed è trasmesso per posta elettronica certificata al Dipartimento della Funzione pubblica all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Reggio Calabria, 31 marzo 2022

Il Rettore

Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale
Prof. Giuseppe Zimbalatti